



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 485 del 3 maggio 2017**

**Fasc. 2216/2015**

**Oggetto:** Lavori dell'area a verde attrezzato e parco di quartiere in località Camaro S. Antonio - Ambito "C" del Comune di Messina

**Stazione appaltante:** IACP di Messina

**Importo Lavori a b.a.:** € 1.755.174,00

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 3 Maggio 2017;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori, per l'invio delle Comunicazioni Risultanze Istruttorie,

Vista la relazione alle controdeduzioni dell'Ufficio Vigilanza Lavori,

Visto il verbale di Audizione del 15 febbraio 2017.

### **Premesse**

La vicenda in esame è pervenuta all'attenzione dell'Autorità con nota del 23.4.2015, acquisita al protocollo n. 0051158 del 27.4.2015, con la quale l'Impresa appaltatrice ha rivolto, anche a questa Autorità, un invito ad attivare un'azione ispettiva finalizzata a verificare alcuni aspetti della fase esecutiva delle opere ed, in particolare, una perizia di variante e suppletiva predisposta dalla Stazione appaltante.

In particolare, l'Impresa sostanzialmente lamentava:

- un'ingiustificata variazione complessiva dei lavori per € 567.154,42, non imputabile a cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, di cui lavori in aumento per € 309.827,21 e in diminuzione per € 257.327,21;

- la riconducibilità di tale variazione ad un errore progettuale, con superamento del limite imposto dalla legge alla introduzione della variante per errore progettuale senza che sia stata posta in essere la procedura prevista al comma 4 dell'art. 25 della legge 109/94 e smi;

- il mancato avvio della procedura di cui al comma 3 dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con d.m. 145/2000, nonostante con la suddetta variazione siano stati palesemente superati i limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

- l'introduzione di 135 Nuovi Prezzi (il numero progressivo arriva a 133 ma esistono due diversi articoli NP98 e 2 diversi articoli NP101) corrispondenti ad € 568.809,52 di nuove lavorazioni in variante pari al 31.93% dell'importo contrattuale.

Alla nota era allegata la delibera commissariale n. 18 del 7.4.2014, che approvava la perizia di variante in parola e il quadro di raffronto.

Inoltre, con nota indirizzata alla Stazione appaltante, ed a questa Autorità per conoscenza, acquisita al protocollo in data 25.5.2015 al n. 0065344, il Dipartimento regionale tecnico - Servizio 2° - Coordinamento con l'Autorità di Vigilanza della Regione Siciliana ha comunicato che la rescissione contrattuale posta in essere dalla stessa Stazione appaltante nei confronti dell'Impresa appaltatrice era viziata sotto diversi profili ed in particolare:

*"...Senza entrare per ora nel merito delle determinazioni assunte da codesto IACP, si rileva che l'art. 119 del DPR 554/99 prevede precise modalità operative nella formazione del provvedimento di risoluzione contrattuale.*

*In particolare, considerato che la determina lascia comprendere che la risoluzione sia scaturita a seguito dell'esperimento della procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del DPR 554/99 avviata con nota di contestazione degli addebiti trasmessa all'Impresa da codesto IACP con nota prot. 21324 del 23 ottobre 2014, si rileva:*

*a) La determina non fa alcun riferimento alla relazione particolareggiata del direttore dei lavori sulla scorta della quale, come espressamente previsto al comma 1 dell'art. 119 del DPR 554/99, si può dare seguito al procedimento di risoluzione;*

*b) La contestazione degli addebiti risulta a firma del RUP e del Dirigente del Servizio e non è stata mossa dal direttore dei lavori come espressamente previsto al comma 2 dell'art. 119 del DPR 554/99.*

*c) La determina dirigenziale si limita a prendere atto della proposta del RUP senza riferire della necessaria valutazione da parte della Stazione appaltante."*

Il dirigente del servizio 2° lamentava, inoltre, che la Stazione appaltante aveva posto in essere la unilaterale sospensione dei lavori per ragioni non riconducibili a negligenza dell'appaltatore che, al contrario eccitava svariati inadempimenti da parte della Stazione appaltante stessa. Al riguardo, faceva presente che agli atti del proprio ufficio "risultano già comprovate le seguenti inadempienze:

- *la intempestiva contabilizzazione delle opere eseguite;*
- *la intempestiva introduzione della perizia di variante, contenente 133 nuovi prezzi, il cui verbale di concordamento risulta sottoscritto dall'Impresa in data 15 luglio 2014 a fronte di una scadenza contrattuale del 17 luglio 2014;*
- *la mancanza della necessaria provvista finanziaria (anche chiaramente evidenziata dalla recente nota del Servizio 5°/IMT 23892 in data 07 maggio 2015);*
- *le illegittime intromissioni nei rapporti contrattuali con l'Impresa subappaltatrice e con i fornitori."*

In ordine alla legittimità della perizia di variante, poi, sosteneva che le motivazioni poste a base della perizia stessa non erano riconducibili a cause imprevedute ed imprevedibili, ma ad inadeguata valutazione dello stato di fatto in sede progettuale. Al riguardo, inoltre, contestava il fatto che l'atto di approvazione della perizia stessa era stato adottato da organo diverso dal Commissario straordinario dell'IACP, organo deputato quale rappresentante della Stazione appaltante.

L'IACP di Messina – Settore tecnico, con nota a firma del RUP, del D.L. e del Coordinatore del Settore tecnico, pervenuta per conoscenza a questa Autorità al prot. 0076710 del 16.6.2015, ha fornito le proprie controdeduzioni alla suddetta nota del Dipartimento regionale tecnico – Servizio 2°, precisando che:

- l'Impresa appaltatrice ha unilateralmente sospeso i lavori ed abbandonato il cantiere dal mese di agosto 2014 mentre la Stazione appaltante ha cercato di avviare in contraddittorio la puntuale verifica dei dati contabili;
- l'Impresa, nonostante incontri, solleciti, ordini di servizio, proroghe sulla consegna dell'opera, non ha mai ripreso i lavori, accampando di volta in volta pretesti burocratici, cosicché la Stazione appaltante ha avviato la risoluzione contrattuale;
- l'Impresa, infine, ha notificato una propria contabilità con computo metrico chiedendo il riconoscimento di somme per lavori precedentemente eseguiti e già da tempo contabilizzati.

Nel merito dei rilievi formulati dal dirigente del Servizio 2°, poi, la Stazione appaltante precisava che:

1) la delibera di risoluzione del contratto d'appalto non è intervenuta "*a lavori pressoché ultimati*". Infatti i lavori eseguiti sono circa il 76% (comprensivi di lavorazioni eseguite parzialmente e altri non a regola d'arte) e restano pertanto da eseguire opere per circa € 463.350 su un appalto di € 1.970.500;

2) la risoluzione del contratto è stata un atto obbligato per l'Amministrazione, avendo rilevato oltre otto mesi di abbandono del cantiere; infatti l'avvio del procedimento (prot. 21524 del 23.10.1014), al quale l'Impresa non ha controdedotto validamente e motivatamente, è intervenuto dopo oltre due mesi dalla sospensione dei lavori e la risoluzione del contratto, poi, è stata adottata dopo altri sei mesi, nonostante i tentativi posti in essere per evitarla, avendo preso atto del mancato fattivo riscontro ai numerosi O.d.S. emessi (tutti elencati nella determina di risoluzione del contratto d'appalto) e dell'incapacità dell'Impresa a riprendere i lavori. La procedura adottata è in linea con l'art. 119 considerando, altresì, che non solo il RUP, il D.L. e l'Amministrazione sapevano del blocco dei lavori (unilaterale ed immotivato di oltre otto mesi), ma anche l'Impresa era ben cosciente dello "stallo" dei lavori.

Per quanto riguarda le giustificazioni addotte dall'Impresa in merito alla sospensione dei lavori e all'abbandono del cantiere la Stazione appaltante osservava puntualmente che:

*" [...] a. la contabilizzazione delle opere: finché l'Impresa ha lavorato, è stata tempestiva ed i pagamenti regolari taluni sono stati anticipati da questo Ente in attesa dell'accredito da parte del Servizio 5.*

*b. i 133 nuovi prezzi erano necessari e l'Impresa li ha condivisi ed ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 15.07.2014 solo perché l'Impresa stessa non si è presentata prima, visto*

*che la 2^ perizia di variante era pronta, approvata (in data 02.04.2014), concordata e condivisa dall'Impresa medesima che ha eseguito diverse lavorazioni di cui alla 2^ P.V.S. ed ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione già allegato alla stessa P.V.S. e cioè prima dell'approvazione del 02.04.2014.*

*c. Non si rilevano le "illegittime intromissioni" ( non si può credere a tutto ciò scrivono le imprese) al riguardo si richiama la nostra nota prot. 8031 del 22.04.2015 inviata anche a codesti Servizi 1,2 e 5;*

*4) La 2^ P.V.S. è ammissibile, legittima e regolarmente approvata dalla Commissione Tecnica Integrata istituita ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 4/2002. In seno a detta Commissione, si rileva la presenza di n. 2 ingegneri esperti in rappresentanza dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture che li ha designati e nominati.*

*Della medesima C.T.I. fa parte anche un tecnico del Genio Civile di Messina (su delega dell'Ingegnere Capo). Evidentemente tutti hanno preso un abbaglio esclusi gli avvocati della [omissis]s.r.l. che prima accetta la variante, sottoscrive ed esegue i lavori e dopo DENUNCIA illegittimità che codesto Servizio 2 fa totalmente propria.*

*5) Non si può condividere la vostra opinione che l'atto risolutivo possa formarsi esclusivamente con la formale approvazione del legale rappresentante per diversi ordini di motivi:*

*a) Il D. Lgs. 165/2001 ha definitivamente separato il ruolo di indirizzo dell'organo politico dal ruolo di gestione dei dirigenti. Pertanto i bandi, le gare, i contratti, i lavori, i SAL, sono atti gestionali non di competenza dell' organo politico;*

*b) Il contratto d'appalto è sottoscritto dal dirigente dell'ufficio contratti e non dall'Organo Politico dell'Ente.*

*Infine, si riferisce che la valutazione delle controdeduzioni e/o osservazioni dell'appaltatore non è competenza del Commissario Straordinario (Organo Politico) ma per Legge e per Regolamento la competenza è del dirigente del Settore ( Organo Gestionale per atto gestionale)".*

Successivamente il Dipartimento regionale tecnico – Servizio 2° - Coordinamento con l'Autorità di Vigilanza della Regione Siciliana, con nota trasmessa a questa Autorità per conoscenza ed acquisita al protocollo in data 23.12.2015 al n. 0174904, ha avanzato un esposto alla Procura della Repubblica di Messina in ordine all'appalto di che trattasi, per le "valutazioni di competenza". Con tale esposto, al quale ha allegato le comunicazioni ricevute dall'Impresa appaltatrice ritenute utili ai fini dello stesso, ha rappresentato all'Autorità giudiziaria di avere "già accertato l'illegittimità dei seguenti atti:

*1. la delibera di introduzione della perizia di variante in quanto non riconducibile alle motivazioni previste dalla legge;*

*2. la delibera di risoluzione del contratto di appalto carente delle motivazioni di legge, non promossa dal direttore dei lavori nonché dovuta sostanzialmente ad inadempienze ascrivibili alla Stazione appaltante carente nella necessaria cooperazione nella esecuzione dell'appalto;*

*3. la certificazione rilasciata dal RUP al subappaltatore [omissis] in data 03 settembre 2013, laddove la quantificazione dei lavori eseguiti è stata effettuata applicando una arbitraria percentuale del 30% dei lavori eseguiti dalla appaltatrice e non sulla scorta di una precisa contabilizzazione dei lavori effettivamente realizzati dalla subappaltatrice;*

4. la certificazione rilasciata alla [omissis] ai fini SOA il 04 dicembre 2015 sia in quanto redatta dall'ex RUP, [omissis], peraltro già in quiescenza, dal 04 di maggio 2015 sostituito dall'arch. [omissis];

5. la certificazione rilasciata alla [omissis] ai fini SOA del 04 dicembre 2015 sia in quanto quantifica i lavori eseguiti dalla subappaltatrice [omissis] nella misura arbitraria del 30% di quelli eseguiti dall'Impresa principale e non sulla scorta di una precisa contabilizzazione dei lavori effettivamente realizzati dalla subappaltatrice;

6. la determinazione dello IACP di Messina di corrispondere con pagamento diretto al subappaltatore l'importo quantificato nella misura del 30% delle lavorazioni eseguite dalla appaltatrice, come espressamente affermato nella nota prot. 8615 del 15 maggio 2014".

Sulle vicende che precedono l'ufficio di vigilanza di questa Autorità ha relazionato al Consiglio, proponendo l'avvio di un'indagine ispettiva e il Consiglio, esaminando le questioni nella seduta del 4 maggio 2016, ha accolto tale proposta, disponendo l'ispezione svoltasi nel luglio 2016.

In esito all'istruttoria svolta dall'ufficio competente e all'esame del Consiglio nell'adunanza 30 novembre 2016 sono state comunicate le risultanze istruttorie alla stazione appaltante e all'operatore economico con nota prot. 182120 del 9.12.2017.

In seguito all'invio della nota di Comunicazione Risultanze Istruttorie sono sopraggiunte le note di controdeduzione sulle considerazioni esposte nella CRI, da parte del RUP dello IACP di Messina (prot.192876 del 30.12.2016), da parte del Direttore dei Lavori (prot.1761 del 9.1.2017) e da parte dell'operatore economico (prot. 192977 del 30.12.2016) con annessa richiesta di audizione.

Il rappresentante dell'operatore economico è stato auditato dal Consiglio in data 15.2.2017.

Dall'intera documentazione acquisita è emerso quanto di seguito si riporta.

### **Considerato in fatto**

I lavori in oggetto sono stati appaltati dallo I.A.C.P. a mezzo pubblico incanto con gara ratificata con delibera n. 6 del 28.01.2009 per l'importo complessivo di € 1.755.173,80, aggiudicata con determina n. 11 del 28.8.2009 alla [omissis] srl, in avvalimento con la [omissis] s.n.c., al ribasso del 7.3152% e per un importo dei lavori di € 1.630.421,81 (€ 1.580.628,58 + € 49.793,23 oneri per la sicurezza).

Il contratto d'appalto con l'aggiudicataria è stato stipulato il 13.12.2010 e registrato a Messina con numero di repertorio 38658 in data 20.12.2010.

In data 8.2.2011 i lavori sono stati consegnati parzialmente (in quanto una parte dell'area di cantiere rimaneva occupata da un'abitazione) e, successivamente, una volta definite le procedure per il rilascio dell'area ancora occupata, si è proceduto alla consegna definitiva, con verbale redatto in data 15.4.2011 che stabiliva per il 14.10.2012 l'ultimazione dei lavori.

L'aggiudicataria ha stipulato con l'Impresa [omissis] un primo contratto di subappalto, tacitamente accettato dall'ente appaltante, in data 22.4.2011, per lavori rientranti nella categoria

OS 24 per un importo totale di € 130.000,00 e per lavori rientranti nella categoria OG1 per un importo totale di € 20.000,00.

A seguito del ricorso al T.A.R. Sicilia sez. di Catania da parte della seconda classificata dell'appalto e della conseguente sentenza del TAR stesso n. 2029-2011, i lavori sono stati sospesi con verbale in data 12.9.2011, ma con verbale del 20.2.2012, per effetto dell'ordinanza del C.G.A. n.47112 che ha annullato la predetta sentenza su ricorso presentato dall'impresa aggiudicataria, i lavori sono ripresi, posticipandone la conclusione al 24.3.2013. Nello stesso verbale l'impresa ha iscritto riserva per danno conseguente al periodo di inattività per sospensione dei lavori, successivamente trascritta sul registro di contabilità e quindi reiterata fino allo stato finale.

In data 14.12.2012 l'impresa aggiudicataria ha stipulato con l'impresa subappaltatrice un atto aggiuntivo in cui veniva espressa la volontà di incrementare il contratto di subappalto fino al limite del 30%.

In data 20.02.2013 l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga della data di ultimazione di lavori accolta nella misura di gg. 164 con determinazione dirigenziale n. 68 del 20.3.2013; la nuova data di ultimazione dei lavori è stata stabilita nel 4.9.2013.

Con delibera commissariale n. 99 del 2.10.2013 è stata approvata la prima perizia di variante il cui importo dei lavori ammontava ad € 1.781.674,85 e comprendeva una maggiore spesa di € 151.253,04 (1.781.674,85-1.630.421,81) pari al 9.2% dell'importo contrattuale, ma l'importo complessivo dell'intervento da quadro economico è rimasto invariato € 3.125.600,00. In relazione a tale perizia di variante sono stati concessi altri 3 mesi di proroga, portando così la data di ultimazione dei lavori al 4.12.2013.

A seguito di ulteriore domanda di proroga in data 27.11.2013 per il mancato spostamento di un palo della luce Enel, con determina n. 276 del 6.12.2013 sono stati concessi ulteriori 75 giorni, portando la data di fine lavori al 17.2.2014.

A seguito di altra richiesta di proroga del 14.2.2014, con determina dirigenziale n. 41 del 4.3.2014 sono stati concessi 60 gg. spostando il termine contrattuale al 18.04.2014.

Con delibera Commissariale n. 18 del 7.4.2014 è stata approvata la seconda perizia di variante con la concessione di ulteriori 60 giorni di proroga sul termine di scadenza contrattuale che è stato spostato al 17.6.2014. L'importo complessivo dell'intervento è salito ad € 3.376.887,60, con una spesa aggiuntiva di € 251.547,50, a causa di maggiori oneri di esproprio dovuti alle sentenze emesse dalla corte d'Appello di Messina per i giudizi di opposizione alla stima, mentre l'importo di contratto dei lavori è stato elevato a € 1.830.447,17, con una maggiore spesa pari a €48.772,88 che, sommata alla spesa aggiuntiva della prima perizia di variante, determina un importo complessivo di € 200.025,92 (1.830.447,17 -1.630.421,81) ovvero pari al 12.27% dell'importo contrattuale.

A seguito dell'ultima richiesta di proroga del 4.6.2014 da parte dell'Impresa, con determina dirigenziale n. 146 del 16.6.2014 sono stati concessi gli ultimi 30 gg di proroga che hanno portato la fine dei lavori al 17.7.2014.

Sono stati emessi 10 certificati di pagamento a favore dell'impresa per una somma complessiva di € 1.276.470,00.

In data 08.05.2014, l'impresa aggiudicatrice ha rescisso il contratto con l'impresa subappaltatrice. Successivamente l'impresa aggiudicatrice, a partire dall' 8.8.2014, ha arbitrariamente sospeso i lavori e gli ordini di servizio con cui veniva invitata alla ripresa dei lavori sono stati disattesi (O.d.S. n. 20 del 9.9.2014 e O.d.S. n. 23 del 18.9.2014).

Con determinazione dirigenziale n. 47 del 10.4.2015 lo IACP di Messina ha dunque disposto la risoluzione del contratto in danno dell'ATI motivando che *«l'Impresa appaltatrice ha posto in essere tutta una serie di comportamenti omissivi che allo stato hanno comportato il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori ed il completamento definitivo degli stessi, in contrasto con le obbligazioni contrattuali assunte e principalmente:*

- *nonostante i reiterati inviti a presentare le fatture quietanzate di subappaltatore e fornitori, non si è provveduto all'uopo, ed intanto è pervenuta a questa Stazione appaltante richiesta per Decreto Ingiuntivo di spettanze non pagate al subappaltatore;*
- *senza giustificato motivo l'Impresa non ha ripreso i lavori interrotti in data 8.8.2014 per la pausa estiva, nonostante i ripetuti Ordini di servizio (n. 18-19 e 22) da parte della D.L. per la ripresa dei lavori;*
- *la stessa Impresa non ha aderito ai reiterati Ordini volti alla regolare prosecuzione ed ultimazione dei lavori rivolti dalla D.L. ed infine con diffida mediante Ordine di servizio n. 23 del 18.9.2014 prot. 18334 con il quale si ordinava l'immediata ripresa dei lavori;*
- *senza ragionevole motivazione non ha rispettato il termine di ultimazione dei lavori del 17.7.2014;*
- [...]
- *che siffatta condotta dell'Impresa non ha consentito la consegna definitiva al Comune di Messina dell'opera pubblica con danno erariale da ritenersi certo e vanificando la finalità pubblica che assiste l'opera stessa».*

In data 15.4.2015 è stato redatto il conto finale nel quale erroneamente è indicata come somma complessiva erogata all'Impresa l'importo di € 1.275.470,00 al posto di € 1.276.470,00.

Sulla risoluzione contrattuale l'Impresa, contestando l'operato della Stazione appaltante, ha interessato il Servizio 2° del Dipartimento Regionale Tecnico che ha sostenuto le posizioni dell'Impresa e ha avanzato un esposto all'Autorità giudiziaria contro la Stazione appaltante, il cui operato è stato ritenuto, evidentemente, di possibile interesse per profili penali.

Nel contempo, avendo la ditta subappaltatrice proposto ricorso per il pagamento dei crediti vantati, il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso in data 7 luglio 2014 il Decreto Ingiuntivo n. 397/2014 in base al quale lo IACP di Messina è stato costretto a pagare in favore della subappaltatrice la somma di € 203.077,42, nonché spese di procedura liquidate in complessivi € 2.541,00, oltre IVA, per il mancato pagamento di fatture emesse dalla subappaltatrice e non pagate dall'appaltatrice nonostante il pagamento dei SAL all'appaltatrice.

A seguito di tale D.I. l'avvocato della Stazione appaltante, in data 16 ottobre 2014, ha presentato atto di citazione in opposizione ad altro decreto ingiuntivo, attualmente pendente, emesso dal Tribunale di Messina in favore dell'impresa appaltatrice, per l'importo complessivo di € 124.311,96, risultante dal conto finale. Inoltre, sempre in relazione al pagamento del D.I. emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, lo IACP di Messina, con Determinazione dirigenziale n. 133 del 4.7.2016, ha deliberato di non emettere il certificato di pagamento n. 11 per il credito dovuto all'appaltatrice.

Allo stato il RUP, nel verbale di ispezione del 20.7.2016, ha rappresentato che *«a seguito della risoluzione del contratto, è stato redatto solo lo stato di contabilità finale e il dirigente dell'ufficio tecnico precisa che, per alcuni mesi, si è tentato di addivenire ad un accordo con l'Impresa al fine di riprendere tempestivamente i lavori, tali tentativi non sono andati a buon fine e quindi sono state avviate le iniziative per procedere al collaudo tecnico-amministrativo, previo collaudo statico, propedeutico alla perizia di completamento e al riaffidamento dei lavori».*

### **Controdeduzioni alle Comunicazioni Risultanze Istruttorie**

Lo IACP di Messina, nella figura del RUP ha controdedotto relazionando che *«per quanto riguarda la ripresa dei lavori relativi al completamento dell'opera, al momento gli stessi non sono stati riappaltati, poiché non si è conclusa la definizione degli atti relativi alla chiusura dell'iter tecnico/amministrativo del cantiere in questione. In atto, si è in attesa che la ditta incaricata dal dirigente del S.T. per il prelievo e l'analisi dei campioni dei materiali impiegati (calcestruzzo ed acciaio) nella realizzazione delle strutture, trasmetta a questo ufficio la relativa certificazione rilasciata da competente laboratorio; detta procedura si è resa necessaria poiché il D.L. non ha potuto provvedere all'acquisizione della certificazione in questione, in quanto la campionatura dei materiali impiegati, a seguito della risoluzione del contratto di appalto con Determina Dirigenziale n. 47 del 10.04.2015, risulta sia rimasta in possesso dell'impresa esecutrice dei lavori. Acquisita la certificazione di cui sopra, il D.L. provvederà immediatamente alla redazione della Relazione a Struttura Ultimata, e quindi il Tecnico incaricato emetterà il relativo Certificato di Collaudo Statico; atti necessari per la certificazione di conformità alla normativa sismica di cui all'art. 28 della L.64/74. [...] In attesa della definizione di quanto sopra, il D.L., recentemente incaricato con Determina Dirigenziale n.297 del 26.10.2016 oltre che come Progettista anche come RUP per il progetto di completamento (in considerazione di una previsione progettuale inferiore ad €. 500.000,00), sta provvedendo alla redazione del progetto esecutivo per il riappalto dei lavori dell'opera in questione».*

Il direttore dei lavori ha controdedotto personalmente e in riferimento alla violazione degli artt. 124, co. 4, e 157 del dpr 554/99 ha affermato che *«l'ufficio di Direzione Lavori non era fornito della figura dell'ispettore di cantiere per il controllo giornaliero, in considerazione della peculiarità e della complessità dei lavori da eseguire, nonostante ne fosse stata sollecitata, a suo tempo, la presenza. Tuttavia le opere, previste in progetto, nonostante tale carenza, si presentano ad uno stadio di completamento per circa il 70%, ovvero nella quasi completa esecuzione dei dispositivi per gli impianti come, peraltro, già evidenziato in sede di attività ispettiva. Per i motivi di cui sopra non è stato possibile tenere aggiornato il giornale dei lavori previsto in base all'art. 157 del dpr 554/99, ma sono state poste in essere tutte le precauzioni utili ed indispensabili per la corretta conduzione dei lavori, redigendo con cadenza periodica n. 10 verbali nei quali venivano riportati il numero degli*

*operai in cantiere, riferiti all'impresa appaltatrice ed alla subappaltatrice. [...] Contemporaneamente venivano verbalizzate le lavorazioni eseguite nel corso del sopralluogo. Nelle visite cadenzate in cantiere, veniva effettuato il controllo degli operai in base alla conoscenza delle persone di cui ai verbali, ed all'occorrenza un controllo dei cartellini».*

In ordine alla contestazione circa la violazione dell'art. 165 del dpr 554/99 il Direttore dei lavori ha precisato che: *«L'impresa firmava, a ogni emissione di SAL le proprie riserve sul registro di contabilità ed entro i quindici giorni le formalizzava con le proprie richieste. Il D.L. le respingeva perché "illegittime e infondate in linea di fatto e di diritto" dopodiché comunicava al R.U.P. le riserve apposte dall'impresa, seguite dal proprio parere in merito.*

*A seguito delle riserve esplicitate dopo il periodo di sospensione inferiore a mesi 6 (a seguito di sentenza del TAR di Catania) veniva inviata al primo RUP la relazione riservata in base all'art. 31 bis, perché l'importo era superiore al 10%. Lo stesso successivamente, convocava l'impresa per l'atto di transazione, tuttavia, allo stato lo scrivente disconosce l'esito finale di tale procedura.*

*Le riserve successive apposte dall'impresa, venivano ritenute in massima parte non legittime da parte del Direttore dei lavori, che le trasmetteva con proprio parere al terzo 3° RUP [omissis] per le ulteriori decisioni ed all'ultimo RUP [omissis] ».*

In merito alla mancata coerenza con quanto stabilito all'art. 119 c. 2 del d.p.r. 554/99, il direttore dei lavori ha precisato che *«non è stata sollecitata da parte del RUP [omissis] al direttore dei lavori, alcuna richiesta, circa la formulazione degli addebiti da muovere all'appaltatore, nel rispetto della normativa di legge, ai fini della decisione di risolvere il predetto contratto, che risultò essere stato risolto con motivazioni fornite dal RUP e il Dirigente del Settore Tecnico».*

In riferimento alla "carenza di un esplicito riferimento alle ipotesi ammissibili per le motivazioni da addurre a base della variante di cui all'art. 25 della L. 109/94" lo stesso D.L. ha riferito che *«In merito alla carenza di un esplicito riferimento alle ipotesi ammissibili per le motivazioni da addurre a base della variante di cui all'art. 25 di cui alla legge 109/94 si dichiara che la procedura per approvare la variante, è stata prima discussa, proposta e condivisa dalla D.I. dal RUP [omissis] e dal Dirigente del settore tecnico [omissis] per essere approvata in Commissione Tecnica. In caso contrario si sarebbe dovuto seguire la procedura prevista per legge, ma ciò avrebbe comportato ulteriori ritardi. Certamente le richieste inoltrate dalla comunità di Camaro non potevano essere preventivate in sede di redazione del progetto originario. Pertanto, nel complesso dell'appalto, esse sono state ritenute valide al fine di consegnare alla città di Messina un'opera adeguata alle necessità della cittadinanza.*

*Con riferimento ai ritardi nell'attivazione delle misure da adottare conseguenti all'abbandono unilaterale dei lavori da parte dell'impresa, il direttore dei lavori in autonomia, ha redatto un progetto di massima analizzando i singoli lavori interrotti e quelli da completare senza l'ausilio del direttore operativo per la parte contabile mancante».*

Anche la società appaltatrice ha controdedotto in forma scritta nel merito alle contestazioni avanzate, inserendo all'interno del medesimo testo della CRI formulate dagli uffici una serie di osservazioni/considerazioni che possono essere sintetizzate come di seguito:

- in riferimento all'allontanamento del cantiere la stessa ha sostenuto di non aver mai abbandonato i lavori in quanto all'interno del cantiere *«giacevano i materiali e le attrezzature necessarie al completamento dei lavori (finanche una gru a torre)»; oltre a*

sostenere di essere stata legittimata a sospendere i lavori per una serie di motivazioni legate all'erronea direzione degli stessi e per l'«*immotivata e ingiustificata intromissione nei rapporti contrattuali intrattenuti con i fornitori, i subcontrattisti ed i subappaltatori dell'appaltatrice*»;

- in riferimento alle reiterate proroghe concesse dalla S.A. ha precisato che «*le motivazioni delle proroghe, come l'estensore avrà ben avuto modo di accertare, sono sempre riconducibili ad inerzia, carenze progettuali e/o mancata cooperazione della Stazione Appaltante*».

In sede di audizione l'impresa ha rappresentato personalmente quanto già evidenziato nelle memorie prodotte senza fornire ulteriori e diversi elementi utili all'istruttoria.

### **Considerato in diritto**

Dall'esame dei documenti pervenuti a questa Autorità e acquisiti a seguito dell'ispezione e delle controdeduzioni, si impongono alcune considerazioni preliminari circa gli interventi effettuati dal DRT Servizio 2° - Coordinamento con l'Autorità di Vigilanza.

Tale Servizio ha, nella sostanza, fatto proprie le ragioni dell'Impresa appaltatrice descrivendo il comportamento della Stazione appaltante come volto a penalizzare ingiustamente l'Impresa appaltatrice, fino alla risoluzione del contratto d'appalto per inadempienza. Tra le proprie note, con le quali mette in rilievo i comportamenti della Stazione appaltante ritenuti illegittimi, particolare importanza riveste la nota acquisita al protocollo di questa Autorità in data 25.5.2015 al n. 0065344. Non è stata allegata a tali note quella della Stazione appaltante, acquisita al protocollo in data 16.6.2015, prot. 0076710, con la quale è stato fornito riscontro a quanto posto in evidenza in termini di illegittimità da parte del suddetto servizio.

Non può non rilevarsi che il giudizio esplicitamente espresso dal Servizio 2°, non si limita ad ipotizzare il vizio di illegittimità su alcuni atti, ma afferma di averlo “*già accertato*”. Il giudizio di illegittimità su un atto emesso da una pubblica amministrazione (nella fattispecie dall'IACP di Messina) dovrebbe conseguire ad un procedimento innanzi all'Autorità preposta e non essere unilateralmente accertato, peraltro senza un adeguato contraddittorio e una puntuale indicazione delle norme che sarebbero state violate. L'esposto, originario dell'impresa infatti, si limita ad affermare che la perizia di variante “*non è riconducibile alle motivazioni previste dalla legge*” e che la delibera di risoluzione del contratto è “*carente della motivazioni di legge ... nonché dovuta sostanzialmente ad inadempienze ascrivibili alla Stazione appaltante*”.

Riguardo agli approfondimenti effettuati in sede ispettiva per accertare i fatti e le criticità tuttora caratterizzanti l'appalto è emerso innanzitutto che i lavori sono di fatto sospesi dal 8.8.2014 da parte dell'operatore economico ad uno stadio di completamento in misura di circa il 70%, e vedono la quasi completata esecuzione dell'anfiteatro, carente della sola impiantistica (illuminazione, impianto antintrusione, impianto irrigazione, montaggio arredo bagni), di parte del rivestimento delle gradonate e del completamento dell'ambientazione esterna.

Dalla ricostruzione dell'iter procedurale esecutivo e amministrativo dell'appalto, inoltre, sono emerse due più rilevanti criticità:

1) un contenzioso instauratosi tra l'appaltatore e il subappaltatore, in cui è stata coinvolta la Stazione appaltante;

2) un comportamento non pienamente conforme a quanto normativamente previsto e scarsamente efficiente in fase di esecuzione da parte della D.L.

In riferimento alla prima criticità rilevata occorre, preliminarmente, evidenziare che la gara di appalto in argomento è stata bandita con procedura aperta nel 2009 secondo le disposizioni regionali della L.R. 2.8.2002 n.7 che recepisce la Legge nazionale n.109 del 11.2.1994 "Legge Quadro in materia di lavori pubblici".

Tale legge è stata abrogata dal D.lgs. 163 nel 2006; quest'ultimo è stato recepito dalla Regione Siciliana - in forza dell'autonomia garantita alle regioni a statuto speciale - solo con la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Dunque, in relazione all'appalto in questione, la disciplina di riferimento è l'art. 34 della Legge 109/94, vigente all'epoca della gara, il quale non prevede per la Stazione appaltante - IACP di Messina - un obbligo *ex lege* di solidarietà e di conseguenza alcun obbligo di pagamento diretto ai subappaltatori.

Al riguardo la determina n. 8/2003 dell'ex AVCP ha chiarito che la norma citata non ha abrogato il comma 3-bis dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'art. 34 del d. lgs. 406/2001 il quale recita: *"Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal cottimista, o dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento"*.

Tanto premesso, si osserva come l'Amministrazione aggiudicatrice nella *lex specialis* di gara al punto 16q, relativamente alle modalità di pagamento dei subappaltatori, ha prescritto quanto segue *«i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;»*.

Il capitolato Speciale d'Appalto poi, al punto 29.1, specifica che *«l'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente o indirettamente. Nel primo caso l'appaltatore comunicherà all'amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. [...] L'appaltatore rimane in ogni*

*caso unico responsabile nei confronti dell'amministrazione del perfetto adempimento degli impegni assunti da queste Ditte».*

In proposito si rammenta, altresì, quanto stabilito con determina ex AVCP n. 7/2004 che, relativamente al mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell'aggiudicatario ha chiarito che:

*“nessun rapporto giuridico sorge, in virtu' del contratto di subappalto o della sua autorizzazione, tra Stazione appaltante e subappaltatore, posto che la suddetta autorizzazione comporta solo che il subappalto è consentito e null'altro: nessuna azione diretta compete, pertanto, alla pubblica amministrazione nei confronti del subappaltatore, e viceversa.....l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 18 comma 3 bis della legge 55/1990, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/99 e la successiva escussione della garanzia fideiussoria, di cui agli artt. 30 comma 2 della legge 109/94 e 101 del DPR n. 554/99.”.*

Naturale corollario di quanto sopra affermato è che si deve escludere che la Stazione appaltante possa essere considerata debitrice della società subappaltatrice, e che l'intervenuta risoluzione contrattuale potrebbe trovare motivazione non solo nell'abbandono dei lavori, ma anche nel mancato pagamento dei subappaltatori.

Lo IACP di Messina effettivamente, ad eccezione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 397 del 7 luglio 2014, non ha eseguito pagamenti diretti in favore della ditta subappaltatrice e non ha disposto la sospensione dei pagamenti a danno dell'appaltatore poiché la previsione normativa ex art. 118 del d.lgs. 163/2006 non sarebbe stata applicabile all'appalto *de quo*, in quanto disciplina introdotta nell'ordinamento della Regione Sicilia con L.R. n. 12/2011, ovvero successivamente alla pubblicazione del bando di gara. (cfr. Deliberazione n. 13 del 10.4.2013).

Il RP e il D.L., ritenendo di agire nel rispetto del D.lgs. 163/2006, hanno invitato l'appaltatore al pagamento delle fatture del subappaltatore, anche se in base a quanto stabilito da CSA è in capo all'appaltatore l'onere di comprovare - per mezzo di fatture quietanzate - l'avvenuto pagamento delle attività che costituiscono subappalto, mentre è rimesso alla Stazione appaltante, ove sussista tale inadempienza derivante da effettivo mancato pagamento dei subappaltatori, procedere alla risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento e alla escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 109/1994.

Preme inoltre evidenziare che, le regole contenute nella *lex specialis* di gara vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione aggiudicatrice, che non conserva alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, al fine di rispondere ad esigenze pratiche di certezza e celerità e di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti.

In riferimento alla seconda criticità rilevata, ovvero un comportamento di inefficienza nella tenuta del cantiere in fase di esecuzione da parte della D.L., si rappresenta che durante l'ispezione è stato esplicitamente chiesto al Direttore dei Lavori di visionare il Giornale dei

lavori, da cui era possibile verificare la presenza dei lavoratori in cantiere, nonché le lavorazioni svolte dalla ditta subappaltatrice, ma è stata riferita l'inesistenza di un Giornale dei lavori. Tra la documentazione consegnata, infatti, non sono presenti né il Giornale dei lavori, né le relazioni particolareggiate e la relazione relativa al conto finale previsti dal Dpr 554/99 agli articoli 156, 157 e 173.

È bene evidenziare che il Giornale di lavori è l'atto ove si riportano *«l'ordine, il modo e l'attività in cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori»* (art. 157 del D.P.R. 554/99), ossia gli elementi utili alla Direzione dei lavori al fine di assicurare il miglior controllo e la migliore conduzione degli stessi, ove vengono registrate anche le presenze giornaliere in cantiere degli operai a qualunque titolo presenti nello stesso.

Non è stato possibile, anche per ciò, valutare con adeguatezza le controversie insorte tra la Stazione appaltante e l'appaltatore in quanto inesistente il giornale dei lavori, in violazione all'art. 137 del DPR 554/99.

Inoltre sul registro di contabilità è stato possibile rilevare le diverse riserve apposte dall'appaltatore, ma il D.L. si è limitato ad apporre la dicitura *«si respingono le superiori riserve perché illegittime e infondate in linea di fatto e di diritto»* senza meglio esporre le proprie motivate deduzioni, come stabilisce il regolamento all'art. 165 in merito alle eccezioni e alle riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. Si ricorda inoltre che nello stesso articolo, al comma 4, viene stabilito inoltre che *«Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare»*.

Nonostante le relazioni riservate inviate dal D.L. ai diversi RUP, si ritiene che tenere la corretta contabilità e l'aggiornamento del registro di contabilità (documento ufficiale per la corretta tenuta della contabilità stessa) con le proprie motivate deduzioni sia un preciso dovere e rientri nella responsabilità della Direzione dei lavori.

Sulla questione del subappalto la Direzione Lavori ha rappresentato, tra l'altro, di non essere in grado di indicare con esattezza la rispettiva quota di lavorazioni eseguite dal subappaltatore, poiché le maestranze presenti in cantiere lavoravano sia per l'appaltatore che per il subappaltatore. Ciò nonostante, con nota prot. 11475 del 3.9.2013 il Responsabile del Procedimento abbia attestato che *«i lavori eseguiti fino al 7° SAL (ultimo emesso) ammontano a € 953.946,72, che al netto del ribasso d'asta risultano essere di € 884.459,53. Essendo codesta Impresa autorizzata dalla D.L. all'esecuzione del 30% delle opere, si può attestare che i lavori eseguiti dalla [omissis] srl ammontano ad € 286.184,02, che al netto del ribasso ammontano a € 265.459,53»*.

Peraltro, il controllo sul subappaltatore avrebbe dovuto riguardare, oltre che l'accertamento sull'effettiva esecuzione nel limite del 30% delle lavorazioni previste per legge ed autorizzate, anche le specifiche lavorazioni rientranti nelle categorie OS 24 e OG1 come da contratto. Tali carenze, a fronte delle dichiarazioni rese dallo stesso D.L., dimostrano come non

sia stato svolto il controllo dovuto sia sull'operato del subappaltatore che sulla regolarità delle maestranze presenti in cantiere.

Si evidenzia inoltre che il direttore dei lavori, alla nota di controdeduzioni, ha allegato una sorta di elenco riportante le visite effettuate in cantiere con i nominativi dei lavoratori dell'impresa aggiudicataria e della subappaltatrice dal quale è rilevabile il "passaggio" dei lavoratori da una impresa all'altra; questo consente di affermare che il D.L. era certamente a conoscenza di questa anomalia e che lo stesso avrebbe potuto, per una migliore tenuta del cantiere, avvisare l'ispettorato del lavoro ai fini delle possibili verifiche di competenza.

Il dpr 554/99, all'art. 126, comma 2, lett. c), demanda il controllo sull'operato dei subappaltatori all'ispettore di cantiere sotto la responsabilità della D.L., e, all'art. 124, comma 4, stabilisce che *«Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:*

*a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;».*

Si ritiene, in tal senso, opportuno richiamare le responsabilità delle figure preposte (responsabile del procedimento, direttore dei lavori, coordinatore per l'esecuzione) connesse all'omessa vigilanza sulle attività dei subappaltatori, che può determinare gravi conseguenze e violazioni di norme imperative di legge. Infatti, il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l'esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all'autorità giudiziaria. Quest'ultima segnalazione è obbligatoria riconoscendosi al direttore dei lavori la qualifica di "pubblico ufficiale". (cfr. Deliberazione n. 62 del 8.6.2005)

Anche la violazione dell'art. 119 co. 1 del dpr 554/99 per la mancata segnalazione "scritta" da parte della D.L. al Responsabile del Procedimento delle gravi inadempienze compiute dall'appaltatore, segnalata dal Servizio 2°, si ritiene possa essere ascritta all'approssimativa conduzione dell'appalto ad opera del D.L. e dal RUP che pur tuttavia si è assunto comunque l'onere di addivenire ad una rescissione contrattuale, essendosi palesata la responsabilità dell'Impresa per la sospensione unilaterale dei lavori e per l'inosservanza dell'obbligo di trasmissione delle quietanze di pagamento dei subappaltatori.

L'ex AVCP si era già espressa con Deliberazione n. 313 del 10.12.2003 in riferimento alle iniziative di controllo da parte del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento affermando che *«Contrastano con l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. nonché con gli artt. 7, 8 e 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. le condotte di un responsabile del procedimento e di un direttore dei lavori che non assumano, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie iniziative di controllo e di vigilanza circa il rispetto del programma esecutivo al fine di assicurare il compimento dei lavori nel termine pattuito».*

In riferimento alle perizie di variante, si rileva la carenza di un esplicito riferimento alle ipotesi ammissibili nelle motivazioni poste alla base della variante di cui all'art. 25 della L. 109/94, posto che nelle relazioni della commissione tecnica allegate alle delibere di approvazione la variante è *«ritenuta indispensabile per rendere completa e meglio funzionale l'opera, non alterando*

*la natura e la destinazione originaria».* Presumibilmente la S.A. ha approvato le perizie ai sensi dell'art. 25, co. 3 della l. 109/94, come recepita dalla l.r. 7/2002 e s.m.i., che prevede siano ammissibili *«nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione».* Trattandosi nella fattispecie di opere di realizzazione di nuove strutture il limite di tale perizia sarebbe dovuto essere quindi contenuto nel 5%, mentre sussiste nel caso di specie lo sfioramento del limite indicato nelle disposizioni di riferimento, avendo approvato un incremento complessivo pari al 12.27%.

Sorgono dubbi anche sull'effettiva ragionevolezza e legittimità della concessione di ben 7 proroghe per l'ultimazione dei lavori che hanno portato un differimento della ultimazione degli stessi di quasi un anno (gg. 345/545 originari), che si va ad aggiungere al danno concreto causato alla collettività per la mancata consegna delle opere nei tempi previsti.

Tutto ciò considerato e ritenuto

#### **DELIBERA**

- di ravvisare la violazione degli artt. 124, co. 4, 157 e 165 del dpr 554/99 dovute alla inefficienza oltre che ad un carente svolgimento della funzione da parte del Direttore dei Lavori;
- di rilevare la non coerenza dell'operato dell'Amministrazione con quanto disposto dall'art. 119 co. 2 del dpr 554/99;
- di ravvisare la carenza di un esplicito riferimento alle ipotesi ammissibili per le motivazioni da addurre a base della variante di cui all'art. 25 della L. 109/94;
- di dare mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori affinché notifichi la presente deliberazione alla stazione appaltante nelle persone del Coordinatore Generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, del Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, al Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Regione Siciliana, nonché all'Operatore Economico affidatario delle opere;
- di mandare la segnalazione del caso alla Procura delle Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2017  
Il Segretario Maria Esposito